

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1919)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLAJANNI, BORSARI, TEDESCO TATÒ Giglia, MARANGONI, PINNA, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO e FABBRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1975

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale
dei redditi da lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema del cumulo fiscale dei redditi da lavoro ha sollevato e solleva questioni generali in relazione al trattamento della famiglia legalmente costituita la quale viva prevalentemente di redditi da lavoro. Esistono vie diverse, già sperimentate in altri paesi, per affrontare tali questioni le quali in ogni caso, affinché sia fatto salvo il principio della progressività delle imposte, non possono essere prese in esame in modo separato dalla revisione delle aliquote e da un ripensamento generale sul problema delle detrazioni. Ciò esige tempo anche se il Senato sta già affrontando alcuni aspetti di tale problema.

D'altra parte il processo inflazionistico, spingendo i redditi di molti lavoratori dipendenti ed autonomi nelle fasce colpite con aliquote progressivamente più alte, ha aggravato una situazione già sentita come profondamente ingiusta da molti cittadini ed ha creato una situazione che esige provvedimenti immediati.

Per questo i proponenti raccomandano all'Assemblea di approvare la seguente norma transitoria che, sottraendo al cumulo fiscale, già per i redditi maturati nel corso del 1974, per la parte relativa ai redditi da lavoro, una quota fissa di tre milioni (o ripor-

tando in ogni caso, per i redditi più bassi, il reddito complessivo esente da cumulo nella sfera dei cinque milioni) dia un immediato sollievo ai lavoratori ed in particolare a quei lavoratori dipendenti sui quali, per ammissione dello stesso Governo, ricade la maggior parte dell'onere fiscale diretto.

I proponenti ritengono che il beneficio non crei difficoltà per l'erario dal momento che le imposte sul reddito delle persone fisiche riscosse per ritenuta alla fonte sui salari e sugli stipendi hanno dato luogo ad una entrata molto superiore alle previsioni, tanto da indurre il Ministro delle finanze ad avanzare una ipotesi di riduzione delle aliquote. Nello stesso tempo l'immediata approvazione della norma frenerà escogitazioni per sfuggire al cumulo e avrà effetto moralizzatore per la verità delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

I proponenti hanno scartato il correttivo di una semplice elevazione del limite indicato dall'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 perchè tale accorgimento avrebbe creato problemi gravi (fino alla fuoriuscita dalla forza di lavoro) per il coniuge che con un reddito limitato avesse portato il reddito complessivo nella sfera colpita da cumulo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai soli effetti del cumulo fiscale previsto per la determinazione finale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche:

a) la parte del reddito complessivo lordo della famiglia formata da redditi da lavoro, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4, viene ridotta di tre milioni, qualora essa risulti superiore agli otto milioni;

b) la parte del reddito complessivo lordo della famiglia formata da redditi da lavoro, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4, viene ridotta alla quota, esente da cumulo, di cinque milioni, qualora sia compresa tra i cinque e gli otto milioni.

Restano comunque ferme le imposte pagate sui redditi singolarmente considerati, fatti salvi i diritti alle restituzioni di imposta derivanti dalle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 e fatti salvi tutti gli altri oneri deducibili in base alla legge ».

Art. 2.

La norma di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e si applica anche ai redditi maturati nel corso del 1974.